

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MONDO SOLIDALE"**

## **Art. 1**

### **Denominazione e sede**

E' costituita, con sede in Massa, Via Zoppi 14, l'Associazione "MONDO SOLIDALE".

## **Art. 2**

### **Oggetto, scopo ed attività**

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro e si identifica nella propria carta dei valori. Scopi dell'Associazione sono:

- a) Contribuire sia a livello locale che internazionale alla nascita di un nuovo modello di sviluppo, che coniughi economia, etica, rispetto per la dignità dell'uomo e salvaguardia dell'ambiente.
- b) Contribuire alla rimozione della disparità nell'attuale modello di economia globale, promuovendo la globalizzazione dei diritti, con particolare attenzione alle fasce più povere del mondo.
- c) Promuovere la consapevolezza dell'interazione fra piano locale, nazionale e mondiale della cittadinanza.
- d) Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile attraverso la proposta di stili di vita e di consumo consapevoli.
- e) Costruire attraverso il commercio legami tra persone di tutte le culture, rovesciando la logica competitiva del vivere per consumare in consumare per vivere.

A tali fini l'Associazione potrà:

- a) Promuovere il Commercio Equo e Solidale, inteso come strumento in grado di offrire una concreta alternativa ai modelli di produzione e di consumo tradizionali.
- b) Raccogliere fondi e beni d'ogni genere, anche organizzando campagne di solidarietà.
- c) Stampare e divulgare materiale d'informazione, bollettini, documenti, pubblicazioni, produrre audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'Associazione.
- d) Curare la formazione dei soci.
- e) Curare iniziative tipo seminari, conferenze, incontri, manifestazioni di divulgazione e informazione sul problema della globalizzazione dei diritti, nella prospettiva che la strada verso lo sviluppo comune, sia del Sud che del Nord del mondo, debba fondarsi prevalentemente sulla attivazione delle energie, sociali e economiche, favorendo in particolare il commercio equo e solidale come modalità di relazione e scambio.
- f) Promuovere progetti di cooperazione internazionale.
- g) Dare vita e partecipare a reti di associazioni e di singoli cittadini, collaborare con enti e istituzioni nella logica della democrazia partecipata.

## **Art. 3**

### **Patrimonio e entrate**

L'Associazione potrà, in via esemplificativa, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, bancarie che il consiglio riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con enti, istituti e associazioni; prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse ritenute utili per il conseguimento degli scopi previsti dal presente statuto.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote e contributi dei soci che aderiscono all'Associazione;
- contributi pubblici e privati, eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

#### **Art. 4**

##### **Soci**

Possono diventare soci le persone fisiche, gli enti e le associazioni che condividano ed intendano promuovere le finalità del presente statuto e che si impegnino al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali competenti. Si diventa soci sottoscrivendo la Carta dei Valori, pagando la quota di adesione stabilita annualmente dal consiglio direttivo, previa approvazione del consiglio stesso.

La qualifica di socio può essere perduta per morte, dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione e per mancato pagamento della quota annuale. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che dell'opera dei soci, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporti di subordinazione lavorativa o prestazione accessoria occasionale o continuativa, oltre che di volontari in servizio civile.

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- accedere a tutte le cariche sociali;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente statuto.

#### **Art. 5**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente del Consiglio Direttivo.

L'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito.

#### **Art. 6**

##### **Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organismo sovrano dell'Associazione.

Essa è convocata dal Consiglio direttivo nella sede dell'Associazione o in un'altra località del territorio regionale, mediante affissione, nella sede dell'Associazione e attraverso comunicazione personale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, riportante il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, e straordinariamente, ogni qualvolta lo

richiedano il presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci.

L'Assemblea elegge il presidente e con votazione separata il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea stabilisce il programma generale di attività, approva il bilancio, delibera sulle modifiche del presente statuto e della carta dei valori e sull'eventuale destinazione degli utili di gestione nonché di fondi, riserve, e capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione), delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse, approva il regolamento interno.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto a un voto (sia esso persona fisica o associazione o ente) e può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria:

- in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la deliberazione relativa a modifiche statutarie, sarà necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 7**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri, compreso il presidente. Nomina al suo interno un segretario.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; per tempi e modalità si fa riferimento al regolamento.

Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede alla nomina, sino alla successiva Assemblea, del primo dei non eletti, in caso di lista esaurita procede a cooptazione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
2. l'ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti;
3. la predisposizione annuale del progetto del bilancio;
4. stabilire l'entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può dare incarico a suoi membri, ad altri soci di svolgere per conto dell'Associazione compiti connessi con gli scopi del presente statuto, delegando per lo specifico caso il potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un consigliere. La convocazione è fatta mediante affissione o lettera raccomandata o fax o posta elettronica contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e spedita almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro, ad uopo designato. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale chi presiede la riunione.

## **Art. 8**

### **Presidente**

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Il presidente deve essere aderente all'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

#### **Art. 9**

##### **Bilancio e avanzi di gestione**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei soci, nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra organizzazione di Volontariato o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 10**

##### **Scioglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato o a fini di pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge.

#### **Art. 11**

##### **Controversie fra soci**

Per ogni controversia fra i soci è competente a decidere il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali del codice civile vigente in materia di associazioni